



REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO approvato nell'a.s. 2017-2018

PREAMBOLO

1. Riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 **Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2007;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 **Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192;
- Legge 11 febbraio 2005, n. 15 **Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 **Codice in materia di protezione dei dati personali** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

2. La sanzione disciplinare e il procedimento amministrativo

È fondamentale tenere presente che l'irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare comporta la necessaria attivazione di un apposito procedimento amministrativo di accertamento, conosciuto più comunemente come procedimento disciplinare; tale procedimento a tutti gli effetti si informa non solo sulle norme di legge settoriali citate nell'art. 1, ma anche sulle regole generali contemplate dalla L. 241/90, anch'essa citata, e le sue successive modifiche.

Il procedimento amministrativo rappresenta il modo tipico (in quanto espressamente previsto come tale da una norma giuridica) e necessario (in quanto imprescindibile) di esplicazione dell'attività svolta da ogni pubblica Amministrazione.

Il procedimento si articola in diverse fasi:

- fase dell'iniziativa: spetta a chi ha la competenza ad instaurare il procedimento disciplinare;
- fase istruttoria: è diretta dal responsabile del procedimento ed ha lo scopo di raccogliere e di valutare gli elementi necessari per addivenire alla decisione finale;
- fase decisoria: è propriamente quella che porta alla formazione del provvedimento finale (o che sancisce la mancata adozione di un provvedimento disciplinare) ed è competenza dell'autorità (singola o collegiale) titolare della potestà sanzionatoria ovvero a chi spetta il potere di punire.

La L.241/90 introduce anche dei principi che costituiscono specifici obblighi di adempimento da parte dell'Amministrazione. In particolare se ne rammentano i principali:

- l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo e di concluderlo con un provvedimento espresso (art. 2, co. 1, L. 241/90);
- l'obbligo di determinare per ciascun procedimento di competenza il termine entro cui lo stesso deve concludersi, ove detto termine non sia già stabilito per legge o per regolamento (art. 2, co. 2, L. 241/90);
- l'obbligo di motivare il provvedimento amministrativo indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie il che, nel campo disciplinare, si traduce nel motivare - ove necessario in forma scritta - la sanzione (che deve configurare in forma
- concisa e chiara esattamente l'infrazione commessa, indicando la disposizione violata e le circostanze di tempo e di luogo del fatto) come previsto dall'art. 3, co. 1, L. 241/90;
- l'obbligo di indicare nell'atto notificato al destinatario il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere (art. 3, co. 4, L. 241/90);





- l'obbligo di comunicare personalmente l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (artt. 7 co. 1 e 8 co. 1e 2, L. 241/90);
- l'obbligo di consentire la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione deve valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art.10 co.1, L.241/90)

GENERALITÀ

3. Scopo del Regolamento d'Istituto

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. La citata normativa, diversamente da quanto delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del 1925, si ispira al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria/risarcitoria. In altre parole la sanzione irrogata deve tendere ad una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte; si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare, ove possibile, il danno arrecato. In definitiva corre l'obbligo rammentare come nell'applicare questo regolamento si deve tener conto che il compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l'alunno al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

4. Campo di riferimento

Le sanzioni oggetto del presente regolamento traggono origine da violazioni ai doveri propri degli studenti. Tali doveri sono elencati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e che, per completezza di trattazione, sono di seguito riportati.

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 (n.d.r. del D.P.R. citato);
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Per maggiore chiarezza, un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere esplicitato come segue:
- mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);





- mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;
- atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità scolastica;
- violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
- uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
- turbamento del regolare andamento della scuola.

Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Al di là degli aspetti disciplinari, sussiste l'obbligo da parte del dirigente scolastico di procedere a denunciare all'Autorità Giudiziaria i reati di danneggiamento o furto ai danni di beni pubblici, per i reati commessi a scuola e perseguibili d'ufficio: lesioni con oltre 20 gg. di prognosi; violenze sessuali su minori, furto, furto aggravato, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, violenza aggravata continuata (bullismo), aggressioni ai danni di operatori. Analogamente si dovrà segnalare la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti, i reati di oltraggio o diffamazione ai danni dell'Istituzione o di Organi di essa.

SULLE SANZIONI

5. Classificazione delle sanzioni

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità.

5.1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249/98 né dal D.P.R. n. 235/07, ma che sono definite ed individuate dal presente regolamento. Esse intendono ripristinare situazioni che costituiscono lievi violazioni alle norme di cui al precedente art. 4. Tali, con un concetto di proporzionalità sulla base del comportamento negligente e dell'eventuale recidività posta in essere, vengono sanzionate con:

- **richiamo verbale** da parte del docente o del dirigente scolastico;
- **avvertimento scritto** su registro di classe;
- **avvertimento scritto**, annotato sul libretto di comunicazioni scuola - famiglia o sul diario personale in caso di mancanza del libretto;
- **convocazione dei genitori** da parte della presidenza;
- **ammonizione scritta**, irrogata dall'insegnante o dal dirigente scolastico tramite annotazione sul registro di classe e, nei casi più gravi, comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
- **riparazione del danno** o risarcimento monetario.

5.2. Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

Vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 avente per oggetto *Modifiche all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249* e sono di seguito riepilogati.

➤ **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla propria classe** (sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza) in questo periodo lo studente dovrà svolgere, al di fuori del contesto classe e in orario di lezione, dei compiti specifici assegnati dai docenti.

➤ **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4, co. 8).**

Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

In particolare:

- le sanzioni da 1 a 5 giorni possono essere adottate dal Consiglio di Classe ristretto alla sola componente docenti;
- le sanzioni da 6 a 15 giorni saranno comminate dal Consiglio di Classe nella composizione allargata a tutte le componenti.

➤ **Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4, co. 9)**





Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal co. 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Gli accertamenti dovranno essere condotti senza interferire con l'operato degli organi inquirenti della Magistratura.

➤ **Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 – co. 9 bis)**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni che determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

➤ **Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, cc. 9bis e 9ter)**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al terzo alinea ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (co. 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (co. 9 ter).

5.3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale.

6. Elementi di valutazione

In allegato "A" viene riportata una tabella che elenca alcune infrazioni, le conseguenti possibili sanzioni disciplinari anche in funzione della recidività e l'indicazione dell'organo a cui risale la potestà sanzionatoria. Tale tabella deve essere considerata solo un compendio della possibile casistica e le sanzioni riportate hanno solo titolo indicativo e non esaustivo, significando che ogni caso deve essere valutato in funzione di mol-





teplici aspetti come di seguito indicato.

Elementi di valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- la predisposizione dello studente a porre in essere comportamenti in antitesi con i regolamenti e le norme del vivere civile;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro e la differenziazione del provvedimento anche sulla base dell'età degli studenti coinvolti;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

SUGLI ORGANI COMPETENTI A SANZIONARE

7. Potestà sanzionatoria

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

- ammonizione orale (può essere impartita da un docente e/o dal dirigente scolastico);
- nota sul registro di classe (può essere impartita da un docente e/o dal dirigente scolastico);
- ammonizione scritta con relativa comunicazione ai genitori (può essere impartita dal dirigente scolastico);
- allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni (può essere imposto dal dirigente scolastico su proposta del Consiglio di Classe); di tale allontanamento verrà informato anche il Consiglio d'Istituto;
- allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico (su deliberazione del Consiglio d'Istituto, su proposta del dirigente scolastico sentito il parere del Consiglio di Classe).

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il dirigente scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

8. L'accertamento delle mancanze disciplinari

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

1. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il dirigente scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. Ove l'infrazione sia tale da presupporre l'allontanamento anche temporaneo dall'istituto, tale comunicazione dovrà avere la forma scritta ed essere firmata dal dirigente scolastico.

2. Nei casi di ammonizione in classe, di nota sul registro o sul libretto personale o di ammonizione scritta, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe eventualmente insieme alle giustificazioni dello studente. Chi dispone il provvedimento può chiedere al dirigente scolastico la convocazione dei genitori.





3. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il dirigente scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale sarà invitato a presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore se minore, di fronte all'organo collegiale competente per la fase decisoria.

9. Il procedimento disciplinare

Nel caso di applicazione di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica il procedimento ha inizio con la contestazione orale degli addebiti prosegue con l'esposizione, anch'essa orale, delle giustificazioni da parte dello studente e si conclude – tranne ovviamente per il richiamo verbale – con l'annotazione nei modi stabiliti nel precedente art. 5.1. Si precisa che i provvedimenti di ammonizione scritta, riparazione o risarcimento del danno ed il divieto di partecipazione a visite didattiche debbono sempre essere a firma del dirigente scolastico.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dall'istituto il procedimento disciplinare si apre con la contestazione scritta degli addebiti (indicazione del fatto opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare) e deve inoltre contenere le informazioni riguardanti:

- il responsabile del procedimento, individuabile nella totalità dei casi nel dirigente scolastico;
- il tempo concesso a difesa indicando chiaramente il numero di giorni - normalmente 5 a partire dalla data della notifica dell'atto - entro cui lo studente può presentare memorie difensive al dirigente scolastico;
- la data, l'ora ed il luogo di convocazione innanzi il collegio giudicante e la possibilità di farsi assistere da un genitore se minorenne.

L'organo competente, sentito lo studente e vagliate le eventuali memorie difensive, decide entro 5 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato. La decisione viene espressa dall'organo collegiale con votazione segreta volta a stabilire con il criterio della maggioranza assoluta se lo studente è meritevole o meno di essere allontanato dall'istituto; successivamente a seguito di discussione si deciderà l'entità temporale dell'allontanamento.

Qualora l'organo collegiale pervenga alla decisione di non doversi procedere all'allontanamento, formulerà una motivata proposta da sottoporre al dirigente scolastico con la quale si darà indicazione dei provvedimenti che si ritiene opportuno adottare nei confronti dello studente compresi nella casistica indicata all'art. 5, co. b., primo alinea.

Il procedimento si conclude con la comunicazione della decisione, tale si compone di tre elementi necessari e indefettibili:

- la determinazione della sanzione irrogata;
 - la motivazione della sanzione;
 - le modalità per l'impugnazione della decisione.
- La comunicazione scritta deve essere fatta anche nel caso in cui la decisione consista nella volontà di non sanzionare.

SULL'IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

10. Impugnazione delle sanzioni disciplinari

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07 che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. All'uopo è costituito un Organo di Garanzia che valuterà la corretta applicazione della norma e del presente regolamento; lo stesso Organo decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'istituto a seguito dell'applicazione del D.P.R. 235/07 e del presente regolamento.

11. Composizione e attività dell'Organo di Garanzia (O.G.)

L'organo di garanzia di cui al precedente art. 10 è composto da:

- un docente tratto dal Collegio dei docenti;
- un genitore eletto nei Consigli di Classe e designato dal Comitato dei genitori;
- uno studente eletto nei Consigli di Classe e designato dall'assemblea degli studenti rappresentanti;





- dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dovranno inoltre essere designati un docente, un genitore ed uno studente in grado di subentrare ai titolari in caso di

incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). L'O.G. viene rinnovato annualmente.

Le funzioni dell'O.G. sono anche riconducibili al:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche, etc.);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni da presentare al Consiglio d'Istituto (a seguito delle indagini effettuate e delle discrepanze rilevate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza ai Docenti ad ai Consigli di Classe nella interpretazione del regolamento e nella definizione delle sanzioni.

In caso di ricorso o di conflitto l'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della sanzione, la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'organo competente all'irrogazione.

12. Organo di Garanzia Regionale

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse contro le violazioni della norma di legge anche contenute nei regolamenti degli istituti. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo. Tale organismo renderà il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.

SULLA SALVAGUARDIA DELLA PRIVACY

13. Trattamento dei dati

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale che segue lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate "dati sensibili" come inteso dal D.Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili salvaguardando l'identità e ogni tipologia di informazioni che potrebbero far risalire all'identità delle persone coinvolte; all'uopo si utilizza la formula *omissis* in ogni caso le procedure da seguire debbono essere rispettose del disposto del D.Lgs. 196/03 e del DM 306/2007.

14. Accesso agli atti

L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è un'azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge – segnatamente dalla L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/2005 – da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si rivelasse lo scopo di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.





Macro area infrazione: MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI					
Descrizione infrazione		Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
				senza recidiva	con recidiva
1	Assenza non giustificata	Richiamo verbale Telefonata genitori	Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico
2	Ritardo nel giungere a scuola	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Telefonata genitori	Docente	Dirigente scolastico
3	Rientro in classe dopo il suono della campanella	Richiamo verbale	Avvertimento scritto	Docente	Dirigente scolastico
4	Allontanamento dall'istituto non autorizzato	Ammonizione scritta Telefonata genitori	Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico
5	Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche non autorizzato	Avvertimento scritto	Ammonizione scritta Voto condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico
6	Smarrimento del libretto personale, verifiche, libri dell'istituto, etc.	Ammonizione scritta Pagamento del danno	Voto condotta Pagamento del danno	Consiglio di classe	Dirigente scolastico





Macro area infrazione: MANCANZA DI RISPETTO VERSO I COMPAGNI, I DOCENTI O di ALTRE PERSONE dell'ambito scolastico				
Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
7 Disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
8 Utilizzo di un linguaggio scorretto od offensivo	Avvertimento scritto Telefonata genitori	Ammonizione scritta Convocazione dei genitori Voto di condotta	Consiglio di classe	Dirigente scolastico
9 Mancanza di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni	Richiamo verbale	Comunicazione genitori Avvertimento scritto Voto condotta	Docente / Pers. ATA	Dirigente scolastico
10 Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico (es. pantaloni corti per i maschi, gonne troppo corte o magliette succinte per le femmine, etc.)	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
11 Consumo di bevande e cibo durante le lezioni	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
12 Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	Convocazione genitori Richiamo verbale	Convocazione genitori Avvertimento scritto Voto condotta	Docente Consiglio di classe	Dirigente scolastico
13 Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola con utilizzo di social networks, blog, web	Convocazione genitori Avvertimento scritto Voto condotta Sospensione < 15 gg	Sospensione > 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di Classe	Consiglio d'Istituto
14 Ricorso alle vie di fatto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta	Sospensione > 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di Classe	Consiglio d'Istituto
15 Danneggiamento volontario di cose appartenenti a compagni, docenti, etc.	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta Rispristino del danno	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta Rispristino del danno	Consiglio di Classe	Consiglio d'Istituto





Macro area infrazione: MANCANZE COMPORTAMENTALI				
Descrizione infrazione	Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
			Senza recidiva	Con recidiva
16 Comportamento esterno lesivo all'immagine dell'istituto (con aggravante se attraverso utilizzo di social networks, blog, web, etc.)	Ammonizione scritta Telefonata genitori Voto condotta Sospensione da 1 a 3 gg	Convocazione genitori Voto condotta Sospensione < 15 gg (nei casi più gravi)	Consiglio di classe (Dirigente scolastico)	Consiglio di classe Dirigente scolastico
17 Giustificazione di assenze con firma contraffatta	Ammonizione scritta Telefonata genitori	Convocazione genitori Voto condotta	Coordinatore di classe	Dirigente scolastico
18 Contraffazione di verifiche Manomissione (falsificazioni, cancellature, correzioni non autorizzate) del libretto individuale o di altre forme di comunicazione con la famiglia Danneggiamento di documenti	Avvertimento scritto Telefonata genitori	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
19 Violazione del divieto di introduzione e di uso di materiali e oggetti non consentiti	Avvertimento scritto	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
20 Introduzione di oggetti pericolosi e/o atti a offendere (coltelli, bastoni, etc.)	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio di Istituto
21 Possesso/Usò di sostanze stupefacenti Possesso/Usò di sostanze alcoliche	Convocazione genitori Voto condotta Sospensione < 15 gg.	Sospensione > 15 gg	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Consiglio di Istituto





Macro area infrazione: MANCANZE VERSO LA COMUNITÀ					
Descrizione infrazione		Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
				Senza recidiva	Con recidiva
22	Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola ed esterni	Avvertimento scritto	Ammonizione scritta Conv. genitori e voto di condotta	Docente	Dirigente scolastico
23	Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato, della Repubblica e delle sue istituzioni Oltraggio e vilipendio alle razze, religioni e comportamenti razzisti e xenofobi	Convocazione genitori Voto condotta	Sospensione < 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta	Dirigente scolastico	Consiglio di classe
24	Atti vandalici nei confronti dei beni della scuola Atti vandalici nei confronti dei beni degli studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta Ripristino del danno causato	Sospensione > 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta Ripristino del danno causato	Consiglio di classe	Consiglio d'Istituto
25	Comportamento intimidatorio nei confronti di altri studenti, dei docenti, del personale della scuola o di altri	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta	Sospensione > 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio d'Istituto
26	Limitazione del libero accesso all'istituto	Sospensione < 15 gg Convocazione genitori Voto condotta	Sospensione > 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta	Consiglio di classe	Consiglio d'Istituto
27	Spaccio di sostanze stupefacenti	Sospensione > 15 gg. Convocazione genitori Voto di condotta	Allontanamento fino termine a.s. Voto di condotta	Consiglio d'Istituto	Consiglio d'Istituto
28	Furto di oggetti e materiali dell'istituto	Convocazione genitori Voto di condotta Ripristino del danno causato	Sospensione < 15 gg. Convocazione genitori Voto condotta e ripristino danno	Dirigente scolastico	Consiglio di classe
29	Furto di oggetti di compagni, docenti e altri	Avvertimento scritto Telefonata ai genitori Voto condotta	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta Esclusione da viaggi e visite	Docente	Dirigente scolastico
30	Comportamento scorretto nel corso di visite, viaggi o attività esterne	Avvertimento scritto Telefonata ai genitori Voto condotta	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta Esclusione da viaggi e visite	Docente	Dirigente scolastico





Macro area infrazione: MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI					
Descrizione infrazione		Sanzione	Sanzione in caso di recidività	Competenza a comminare la sanzione	
				Senza recidiva	Con recidiva
31	Violazioni delle disposizioni di sicurezza	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto di condotta	Docente	Dirigente scolastico
32	Uso di telefono cellulare o di altri strumenti elettronici se non autorizzati	Sequestro Avvertimento scritto Voto condotta Sospensione < di gg 15	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
33	Violazione della <i>privacy</i> nell'uso fotografico con i cellulari o con riprese audio-video	Sospensione < di gg 15	Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
34	Mancata osservanza alle norme che regolamentano l'uso di attrezzature scolastiche e laboratori	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
35	Fumare all'interno dell'istituto e nelle sue pertinenze (compresi cortili esterni) ¹	Ammonizione scritta Sanzione pecuniaria a termini di legge (da euro 27,50 ad euro 55,00)	Convocazione genitori Voto condotta Sanzione pecuniaria a termini di legge (fino ad euro 275,00)	Docente Responsabile delegato	Dirigente scolastico Responsabile delegato
36	Utilizzo non autorizzato di ascensori, montacarichi, scale da appoggio, etc.	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico
37	Parcheggiare biciclette, motocicli e auto fuori dagli spazi consentiti	Richiamo verbale Richiesta intervento Polizia Locale	Avvertimento scritto Voto condotta Richiesta intervento Polizia Locale	Docente	Dirigente scolastico
38	Mancato rispetto della velocità da mantenere nei parcheggi e nelle strade interne dell'istituto	Avvertimento scritto	Ammonizione scritta Convocazione genitori Voto condotta Divieto di accedere con il mezzo	Docente	Dirigente scolastico
39	Comportamenti che possono incidere sulla sicurezza propria ed altrui (es. correre per i corridoi, per le scale, etc.)	Richiamo verbale	Avvertimento scritto Voto condotta	Docente	Dirigente scolastico

¹ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, Legge 16 gennaio 2003 n. 3, D.L. 104 del 12.9.2013.

